

## ***FOCUS***

# ***Il sistema elettorale nazionale***

5

*19 novembre 2007*

*Direzione Segreteria dell'Assemblea Regionale  
Adriana Garabello*

*Settore studi documentazione e supporto giuridico  
Aurelia Jannelli*

*A cura di:  
Gelsomina Agricola  
Chiara Casagrande  
Federica Moi  
Claudia Parola*

## **1. Premessa**

Il presente focus si pone l'obiettivo di offrire una guida alla lettura degli ultimi disegni di legge presentati in Parlamento in materia di riforma del sistema elettorale.

La prima parte della trattazione riguarda l'esame del **disegno di legge n. 1391** "*Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*" - testo unificato dal relatore -, assegnato in Senato, alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente, in data 13 marzo 2007, e utilizzato dalla commissione come testo base di lavoro.

Si prosegue poi con l'esame **del disegno di legge n. 1746**, assegnato alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 12 settembre 2007, recante "*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali*".

Per completezza di trattazione ci si è soffermati, altresì, sulla **proposta di legge costituzionale n. 533** "Modifiche alla Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo dei giovani", nonché sul **disegno di legge riforma della disciplina relativa alle cause di ineleggibilità e incompatibilità**.

Queste parti constano di un breve commento ai testi dei disegni di legge corredate dei *link* relativi ai testi di tutti i provvedimenti citati, compresi quelli afferenti le nuove disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei candidati.

Successivamente, per permettere al lettore una maggiore comprensione delle scelte politiche sottese, sono stati analizzati i modelli elettorali europei di maggior interesse: il modello tedesco, spagnolo e francese.

Un'ultima sezione del *focus* contiene, infine, alcuni collegamenti a studi e approfondimenti relativi alla materia in esame che sono stati ritenuti di particolare interesse.

## **2. La riforma elettorale. Cenni introduttivi**

La Commissione Affari costituzionali del Senato sta discutendo numerose proposte di riforma della legge elettorale attualmente in vigore<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> In tale dibattito recentemente si è inserita la cd. "proposta Veltroni", elaborata dal Prof. Salvatore Vassallo (che ringrazia il Prof. Stefano Ceccanti e il Prof. Alessandro Chiaramonte per i commenti ad una precedente versione del testo).

Tale modello che si ispira a quello tedesco propone in sintesi:

- 1) Collegi. L'Italia viene divisa in un numero di collegi pari alla metà dei seggi da assegnare, esattamente come nel sistema tedesco.
- 2) Circoscrizioni. I collegi vengono aggregati in circoscrizioni composte da 6, 7 o 8 collegi e che quindi assegnano rispettivamente 12, 14 o 16 seggi.
- 3) Candidature e scheda. Nell'ambito di ciascuna circoscrizione, gli elettori trovano pertanto sulla scheda, sotto al simbolo di ciascun partito, il nome del candidato di collegio e, più in basso, in un blocco separato ma chiaramente riconducibile al medesimo partito, la corrispondente lista circoscrizionale di 6, 7 o 8 candidati.
- 4) Voto. L'elettore (al contrario che nel sistema tedesco, ma come per il "Mattarella") dà un solo voto, che vale sia per l'assegnazione dell'unico seggio attribuito con formula plurality nel collegio, sia per l'assegnazione dei seggi su basi proporzionali in ambito circoscrizionale.
- 5) Eletti nei collegi. Vengono innanzitutto dichiarati eletti i candidati che, nel loro collegio, hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

Infatti, quasi tutte le forze politiche concordano nell'affermare che è opportuno modificare la vigente legge elettorale in quanto la medesima avrebbe agevolato la frantumazione del sistema politico. L'obiettivo che detta riforma si pone è proprio quello, a Costituzione invariata, di incentivare, in via prioritaria, un corretto funzionamento della democrazia dell'alternanza.<sup>2</sup>

Tra tutte le proposte pendenti<sup>3</sup> ci si è soffermati sui due testi che hanno rappresentato il filo conduttore della discussione in Commissione:

- il disegno di legge **n. 1391**, di iniziativa dei senatori Salvi e Villone "Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati", assegnato alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 13 marzo 2007, il cui testo è disponibile all'indirizzo:  
<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=15&id=255041><sup>4</sup>;
- il disegno di legge **n. 1746**, d'iniziativa dei senatori Baccini e Ciccanti assegnato alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 12 settembre 2007 e recante "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato. Delega al

- 
- 6) Ripartizione dei seggi in ambito circoscrizionale. Si stabilisce poi a quanti del complesso dei seggi (uninominali + lista) avrebbe diritto ciascun partito al livello circoscrizionale su basi proporzionali.
  - 7) Eletti non vincenti nei collegi. Gli ulteriori seggi spettanti a ciascun partito, rispetto a quelli già assegnati per la vittoria nel collegio, vengono anzitutto assegnati ai migliori perdenti nei collegi uninominali.

Commenti alla suddetta proposta sono rinvenibili ai seguenti indirizzi: <http://www.federalismi.it/federalismi/document/14112007023924.pdf> e [http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Studi--ric/Laneve\\_Sterpa\\_proposta-Veltroni\\_federalismi.pdf](http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Studi--ric/Laneve_Sterpa_proposta-Veltroni_federalismi.pdf).

<sup>2</sup> Si segnala che è stata preannunciata un'iniziativa referendaria avente ad oggetto rispettivamente il d.p.r. 361/1957 (per quanto concerne il primo e il terzo quesito) e il d.lgs. 533/1993 (per quanto concerne il secondo quesito).

In particolare, con il 1° e il 2° quesito (valevoli rispettivamente per la Camera dei Deputati e per il Senato) si propone l'abrogazione rispettivamente del collegamento tra liste e della possibilità di attribuire il premio di maggioranza alle coalizioni di liste.

In caso di esito positivo del referendum, la prima conseguenza è che il premio di maggioranza viene attribuito alla lista singola (e non più alla coalizione di liste) che abbia ottenuto il maggior numero di seggi.

Come secondo effetto, con l'abrogazione della norma sulle coalizioni verrebbero anche innalzate le soglie di sbarramento. Per ottenere rappresentanza parlamentare, cioè, le liste debbono raggiungere un consenso del 4% alla Camera e 8% al Senato. All'esito dell'abrogazione, resteranno lo stesso in vigore le norme vigenti relative all'indicazione del "capo della forza politica" (il candidato premier) ed al programma elettorale.

Il 3° quesito propone, invece, l'abrogazione delle candidature multiple, quindi in più circoscrizioni.

Si ricorda che la legge elettorale è stata già per due volte oggetto di iniziative referendarie.

Nella prima occasione il referendum ebbe successo e consentì il passaggio dal sistema proporzionale a quello maggioritario ma la traduzione parlamentare del voto popolare non fu tale da consentire un esito coerente agli obiettivi indicati dai promotori.

La seconda iniziativa referendaria, volta all'abrogazione della quota proporzionale prevista dalla cosiddetta «legge Mattarella», invece, fallì in quanto non venne raggiunto il quorum di partecipanti al voto previsto dalla Costituzione.

<sup>3</sup> Le diverse proposte di legge presentate sono pubblicate al seguente indirizzo: [http://www.senato.it/leg/15/BGT/Schede/Ddliter/comm/27823\\_comm.htm](http://www.senato.it/leg/15/BGT/Schede/Ddliter/comm/27823_comm.htm).

<sup>4</sup> E' altresì disponibile presso il Settore la Proposta di testo unificato redatta dal Relatore, Enzo Bianco, per i disegni di legge A.S. 129 e connessi - Revisione delle disposizioni in materia elettorale (Testi a fronte, 6 luglio 2007).

Si segnala anche uno studio approfondito sulla riforma elettorale e sulle relative implicazioni in materia di riforma costituzionale nonché sulla qualità del bipolarismo italiano è pubblicato su:

<http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Note-e-con/Bassanini-RifelettQualit-Bicamer.pdf>.

Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali”. Il testo è disponibile all’indirizzo:

<http://www.senato.it/leg/15/BGT/Schede/Ddliter/28807.htm>.

## **2.1 Il disegno di legge n. 1391**

Con riguardo al disegno di legge n. 1391, gli obiettivi che la proposta di modifica alla legge elettorale intende perseguire possono essere così sintetizzati:

1. introduzione della **democrazia dell’alternanza**, consentendo ai cittadini di esprimersi direttamente su proposte di Governo alternative;
2. **superamento della frammentazione** del sistema dei partiti;
3. consentire, attraverso il **collegio uninominale**, una modalità di scelta dei singoli parlamentari radicata nel territorio, formata con metodo democratico e tale da consentire autonomia e autorevolezza dell’eletto, contribuendo per tale via a superare la crisi della rappresentanza politica<sup>5</sup>.

Il testo del disegno di legge elettorale prende spunto dal sistema elettorale tedesco<sup>6</sup> per l’elezione del Bundestag, definito dagli studiosi «metodo della rappresentanza proporzionale personalizzata»<sup>7</sup>, prevedendo alcuni correttivi:

- **circoscrizioni plurinominali** per lo scrutinio proporzionale a liste concorrenti: il livello è quello infraregionale e, in alcuni casi, subprovinciale al fine di assicurare un’uniformità dimensionale di massima e per consentire che le liste per la quota proporzionale contengano un numero ridotto di candidati.
- **possibilità che un partito ottenga, nei collegi uninominali, un numero di seggi superiore a quello spettantegli in base ai voti di lista ottenuti.** In Germania, in tale evenienza, il riequilibrio proporzionale è assicurato aumentando il numero dei parlamentari della cifra eventualmente occorrente. Tale soluzione è impraticabile nel nostro sistema, dove il numero dei parlamentari è fissato in Costituzione. Pertanto si è ritenuto preferibile assicurare, anche a costo di una lieve alterazione della rappresentanza proporzionale, l’elezione a chi sia risultato primo nel collegio uninominale.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Per completezza è opportuno ricordare che un’analoga proposta, AS 1489 della XIV legislatura, fu sottoscritta da 26 senatori del centrosinistra, tra i quali si rammenta lo scomparso senatore a vita Francesco De Martino e il senatore Nicola Mancino, oggi vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

<sup>6</sup> Nella relazione al progetto di legge si evidenzia che il modello tedesco è apprezzato in quanto “*da sessant’anni assicura alla Germania democrazia dell’alternanza, stabilità dei Governi e rappresentatività democratica di un numero circoscritto di forze politiche*”. Sempre la relazione di accompagnamento afferma che tale modello, inserito nel sistema italiano del bicameralismo perfetto, “*è uno fra i pochi che, in attesa dell’auspicata riforma costituzionale, possa essere trasferito senza la necessità di peculiari adattamenti (irrilevante essendo in esso, in particolare, il principio costituzionale della «base regionale» per l’elezione della Camera alta) all’elezione del Senato della Repubblica, consentendo di ridurre al massimo il rischio, in precedenza segnalato, della formazione di due maggioranze diverse.*”

<sup>7</sup> Sul modello tedesco di veda infra par. 4.

<sup>8</sup> Si introduce, insomma, una seconda correzione, oltre quella derivante dalla clausola di sbarramento, rispetto al sistema proporzionale puro; e ciò, oltre che per la ragione costituzionale che si è ricordata, anche perché appare utile assicurare una sorta di premio, ancorché di modeste dimensioni, a favore di chi conquista un maggior numero di collegi uninominali, incentivandosi anche per tale via (oltre che per effetto della clausola del 5 per cento) la spinta all’aggregazione.

## **2.2 Il disegno di legge n. 1746**

Il secondo disegno di legge preso in esame in questa sede è quello d’iniziativa dei senatori BACCINI e CICCANTI, **n. 1746**, assegnato alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 12 settembre 2007 e recante “*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali*”.

Anche questo progetto si ispira al modello tedesco: **i partiti si presentano singolarmente** agli elettori con propri candidati nei collegi uninominali e con liste che competono con metodo proporzionale per l’assegnazione degli altri seggi nelle circoscrizioni.

**I seggi sono ripartiti a metà fra i due metodi ma il risultato proporzionale determina l’esito complessivo del voto.**

**L’elettore vota su due distinte schede:** per il candidato nel suo collegio uninominale e per la lista nella circoscrizione. Quindi il voto può essere convergente o differenziato; il voto sulla scheda uninominale decide l’assegnazione del collegio uninominale – a maggioranza semplice – mentre i seggi alle liste sono assegnati a livello nazionale in base ai voti espressi nella seconda scheda (il cosiddetto «secondo voto»).

**All’assegnazione** partecipano soltanto le liste che hanno ottenuto almeno il cinque per cento del totale dei voti validi; questa formula di ripartizione (la cosiddetta Hare/Niemeyer) è tra le più proporzionali esistenti giacché interviene dopo l’applicazione della soglia.

Ai seggi sono **proclamati tutti i candidati eletti nei collegi uninominali** e, a seguire, i candidati presenti nelle liste circoscrizionali, sino a completare il numero di seggi spettanti a ciascuna lista in base alla assegnazione proporzionale. **Criteri di riallocazione** dei seggi consentono di ricalcolare le assegnazioni in sede nazionale e in sede circoscrizionale per rendere il sistema compatibile con l’impossibilità di aumentare il numero complessivo dei deputati, come invece avviene per i «mandati in sovrannumero».

## **2.3 Proposta di legge costituzionale n. 533 “Modifiche alla Costituzione in materia di limiti di età per l’elettorato attivo e passivo dei giovani”.**

La riforma è stata fin qui trattata avendo riguardo esclusivamente ai disegni di legge che mirano a modificare le **leggi ordinarie** in materia elettorale ma pare opportuno segnalare che, attualmente, è all’esame della Camera<sup>9</sup> una **proposta di legge costituzionale** (n. 533) relativa ai limiti di età per l’elettorato attivo e passivo dei giovani di cui si riporta, qui di seguito, l’articolato:

---

<sup>9</sup> Il testo del ddl A.C. 553-A, **coordinato con gli emendamenti approvati in Aula dalla Camera dei deputati fino al 13 novembre 2007 e inserito in una tabella compartiva recante, a fronte, il testo della Costituzione vigente** – a cura di ASTRID – è disponibile presso il Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale.

**Art. 1.**

1. All'articolo 48, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diritto di voto per l'elezione dei consigli comunali è riconosciuto ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età».

**Art. 2.**

1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «hanno compiuto i diciotto anni di età entro il giorno di indizione dei comizi elettorali».

**Art. 3.**

1. All'articolo 58, secondo comma, della Costituzione, la parola: «quarantesimo» è sostituita dalla seguente: «venticinquesimo».

Per la lettura dei lavori preparatori della **proposta di legge costituzionale n. 533** e dei progetti concorrenti si rinvia al seguente indirizzo:

[http://www.camera.it/dati/lavori/schedela/trovaschedacamera\\_wai.asp?PDL=0553](http://www.camera.it/dati/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=0553).

La relazione della I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) presentata alla Presidenza il 17 ottobre 2007 sulle proposta di legge n. 533 (iniziativa deputato Scotto) recante “Modifiche alla Costituzione in materia di limiti di età per l’elettorato attivo e passivo dei giovani” e sui progetti di legge concorrenti è pubblicata al seguente indirizzo:

<http://www.camera.it/dati/lavori/stampati/pdf/15PDL0033820.pdf>.

Si segnala, infine, poi il **dossier redatto dal Servizio biblioteca della Camera dei Deputati** nel quale sono sinteticamente illustrati e messi a confronto, a tabella, alcuni aspetti degli ordinamenti costituzionali di cinque paesi europei: Austria, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Gli argomenti presi in esame sono i seguenti:

- 1) la forma di governo (nomina del Capo del governo, poteri del Capo del governo, rapporto fiduciario con le Camere);
- 2) il Senato - la “Camera Alta” - (composizione e durata, funzioni);
- 3) il procedimento legislativo statale (competenze, iniziativa legislativa, esame ed approvazione).

Il dossier è pubblicato al seguente indirizzo:

<http://www.camera.it/banchedatikm/Documenti/leg15/dossier/testi/MLCO13.htm>.

### **3. Le disposizioni in materia di ineleggibilità e incandidabilità dei candidati**

Un argomento collegato alla revisione della legge elettorale è, senza dubbio, quello relativo alle cause di ineleggibilità dei candidati.

Sono stati recentemente presentati diversi testi legislativi in materia di ineleggibilità e incandidabilità, recepiti in una proposta di testo unificato - disposta dal relatore - e adottato come testo base dalla commissione. (A.C. 1451 Formisano, C. 2242 Martusciello, C. 2314 Antonio Russo, C. 2516 Franco Russo, C. 2564 Mazzoni, C. 2680 Costantini, C. 2681 Costantini e C. 2799 Franco Russo). Il testo è disponibile al seguente indirizzo:



<http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/A-C--2516-/AC-1451-e-abb-testo-base.pdf>.

La discussione in materia si è sviluppata principalmente sui seguenti temi:

1) **inserimento**, tra le cause di ineleggibilità già previste dalla legislazione vigente, la **condanna per aver commesso alcuni specifici reati** che sino ad oggi erano rimasti esclusi<sup>10</sup>;

2) **estensione a tutti i livelli elettivi di queste nuove norme** affinché valgano sia per gli eletti **nei consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, sia per gli eletti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica**;

3) **operatività** delle cause ostative all'eleggibilità di cui al punto 1 solo nei confronti di coloro che abbiano subito tali condanne **in via definitiva**.

Dalla lettura delle proposte di legge emerge, quindi, la necessità che il legislatore preveda le fattispecie di ineleggibilità per condanne riferite a reati che sono espressione del venire meno di requisiti soggettivi indispensabili per l'accesso a cariche pubbliche, al di là ed oltre ogni sanzione accessoria di interdizione dai pubblici uffici.

Questi reati sono, tra gli altri: l'associazione mafiosa, il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'attentato contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato, la partecipazione ad associazioni sovversive, la partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, l'assistenza agli associati, l'arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, l'addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, l'attentato per finalità terroristiche o di eversione, l'attentato contro la costituzione dello Stato, l'insurrezione armata contro i poteri dello Stato.

• Per approfondimenti sull'iter del disegno di legge n. 1451 si rinvia al seguente indirizzo:

[http://www.camera.it/dati/leg15/lavori/schedela/trovaschedacamera\\_grafico.asp?pd1=1451](http://www.camera.it/dati/leg15/lavori/schedela/trovaschedacamera_grafico.asp?pd1=1451).

---

<sup>10</sup> In particolare al Testo unico per l'elezione di Camera e Senato si aggiunge un articolo 6 bis che recita: «1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato:

a) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope previsto dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o la cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore a un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari) e 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

d) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere a una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

- Per approfondimenti sul concetto di incandidabilità e dei profili che lo differenziano dall'insindacabilità:

<http://www.camera.it/banchedatikm/Documenti/leg15/dossier/testi/AC0263A.htm>

.

- Per ulteriori approfondimenti relativi agli emendamenti presentati in materia di ineleggibilità e incompatibilità e ai relativi resoconti:

A.C. 1451 e abb. - Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incandidabilità - Ulteriori emendamenti del relatore I Comm. (Aff. cost.) - Camera - seduta del 7 novembre 2007 [http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/A-C--2516-/Disposizio/AC-1451-e-abb-I-Comm-Camera-ult-emendamenti-relat-07\\_11\\_07.pdf](http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/A-C--2516-/Disposizio/AC-1451-e-abb-I-Comm-Camera-ult-emendamenti-relat-07_11_07.pdf).

A.C. 1451 e abb. - Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incandidabilità I Comm. (Aff. cost.) - Camera - resoconto della seduta del 7 novembre 2007 [http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/A-C--2516-/Disposizio/AC-1451-e-abb-I-Comm-Camera-07\\_11\\_07.pdf](http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/A-C--2516-/Disposizio/AC-1451-e-abb-I-Comm-Camera-07_11_07.pdf).

A.C. 1451 e abb. - Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incandidabilità - Ulteriori emendamenti del relatore I Comm. (Aff. cost.) - Camera - seduta del 17 ottobre 2007 [http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/A-C--2516-/Disposizio/AC-1451-e-abb-Ult-emendam-RELATORE-17\\_10\\_07.pdf](http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/A-C--2516-/Disposizio/AC-1451-e-abb-Ult-emendam-RELATORE-17_10_07.pdf).

A.C. 1451 e abb. - Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incandidabilità I Comm. (Aff. cost.) - Camera - resoconto della seduta del 17 ottobre 2007 [http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/A-C--2516-/Disposizio/AC-1451-e-abb-I-Comm-camera-17\\_10\\_07.pdf](http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/A-C--2516-/Disposizio/AC-1451-e-abb-I-Comm-camera-17_10_07.pdf).

A.C. 1451 e abb. - Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incandidabilità - Fascicolo degli emendamenti Comm. (Aff. cost.) - Camera - seduta del 26 settembre 2007 [http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/A-C--2516-/Disposizio/AC-1451-EMENDAMENTI-26\\_09\\_07.pdf](http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/A-C--2516-/Disposizio/AC-1451-EMENDAMENTI-26_09_07.pdf).

A.C. 1451 e abb. - Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incandidabilità I Comm. (Aff. cost.) - Camera - resoconto della seduta del 26 settembre 2007 [http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/A-C--2516-/Disposizio/AC-1451-e-abb-I-Comm-Camera-26\\_09\\_07.pdf](http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/A-C--2516-/Disposizio/AC-1451-e-abb-I-Comm-Camera-26_09_07.pdf).

A.C. 1451 e abb. - Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incandidabilità I Comm. (Aff. cost.) - Camera - resoconti delle sedute del 18, 24 e 25 luglio 2007 [http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/A-C--2516-/Disposizio/AC-1451-e-abb-I-Comm-Camera-26\\_09\\_07.pdf](http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/A-C--2516-/Disposizio/AC-1451-e-abb-I-Comm-Camera-26_09_07.pdf).

Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incandidabilità I Comm. (Aff. cost.) - Camera - resoconto delle sedute del 20 giugno e del 3 luglio 2007 [http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/A-C--2516-/Disposizio/AC-2516-I-Comm-Camera-20\\_06\\_07.pdf](http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/A-C--2516-/Disposizio/AC-2516-I-Comm-Camera-20_06_07.pdf)



#### 4. Il sistema elettorale tedesco<sup>11</sup>

Quella tedesca è una **Repubblica federale di tipo parlamentare**.

Il Parlamento tedesco consta di due camere: la prima, che corrisponde alla Camera dei deputati italiana, è il **Bundestag**, composta da 598 deputati (in realtà, il numero non è fisso e può subire un incremento rispetto a quello ordinario), eletti con mandato quadriennale; la seconda camera, il **Bundesrat**, è espressione dei 16 Länder, ossia dei 16 stati federali in cui è suddiviso il territorio tedesco, ed è rappresentativo dei governi federali, i quali inviano al Consiglio federale un numero di delegati - da un minimo di tre a un massimo di sei - proporzionale alla popolazione residente in ciascun Länd<sup>12</sup>.

##### 4.1 Caratteristiche tecniche del sistema tedesco

Il modello elettorale tedesco si configura come un sistema **proporzionale corretto**<sup>13</sup>, caratterizzato dalla sussistenza anche di elementi tipici del modello maggioritario, in grado di impedire un eccessivo frazionamento della rappresentanza parlamentare.

Ai fini del voto, il territorio tedesco è ripartito in **299 collegi uninominali** assegnati a scrutinio **maggioritario a turno unico**. Per l'attribuzione dei restanti seggi, si procede a scrutinio **a rappresentanza proporzionale, con voto bloccato di lista, su base regionale**, ossia in ambiti territoriali coincidenti con i Länder.<sup>14</sup>

Ogni elettore dispone di *due voti disgiunti*: con il primo, indica il *candidato preferito* (e risulta eletto chi riporta la maggioranza relativa dei voti validi)<sup>15</sup>; con il secondo, esprime la propria *preferenza per delle liste bloccate* presentate dai partiti nei diversi Länder<sup>16</sup>.

---

<sup>11</sup> Per l'illustrazione delle peculiarità del sistema elettorale tedesco si è fatto riferimento ai contributi di G. SOMOGYI, *Il sistema elettorale tedesco. Come funziona il sistema che riesce a coniugare governabilità e rappresentanza*, su <http://www.europaoggi.it/content/view/1246/109> e di J. SCE e G. BUSIA, *I sistemi elettorali delle grandi democrazie: schede*, in *La riforma elettorale*, su <http://www.astrid-online.it>. Altro materiale è reperibile ai seguenti indirizzi: <http://www.sociol.unimi.it/corsi/polcomp/body-materials2.htm>, [http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Studi--ric/Lanchester\\_I-sistemi--elettorale--tedesco--e--spagnolo-bozza--di--intervento-al--semin.pdf](http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Studi--ric/Lanchester_I-sistemi--elettorale--tedesco--e--spagnolo-bozza--di--intervento-al--semin.pdf) e <http://www.senato.it/notizie/136525/139604/139611/genpagina.htm>.

<sup>12</sup> Benché ciascun Land possa inviare al Bundesrat tanti delegati quanti sono i voti di cui esso dispone, la sua posizione al momento della deliberazione va espressa in modo unitario. A tal proposito, si precisa che il Consiglio federale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

<sup>13</sup> Il modello tedesco è definito in dottrina anche "misto proporzionale/maggioritario". Così, tra gli altri, J. SCE e G. BUSIA, *op. cit.*.

<sup>14</sup> Il voto disgiunto impone a ciascun partito di presentare le proprie candidature per metà attraverso collegi uninominali-maggioritari a turno unico e per l'altra metà attraverso liste bloccate.

<sup>15</sup> Tecnicamente questo meccanismo di voto viene definito "proporzionale personalizzato", in quanto favorisce un rapporto diretto fra eletti ed elettori, di fatto limitato con riferimento alle liste bloccate. In relazione a queste ultime, all'elettore non è consentito esprimere alcuna preferenza in merito alle candidature dei partiti, essendo la scelta correlata unicamente a una delle liste di partito presentate nel Länd.

<sup>16</sup> Per l'individuazione degli eletti, si detrae dal totale dei seggi il numero corrispondente agli eletti "diretti". La quota risultante rappresenta il numero degli eletti da trarre dalle liste bloccate, nel rispetto del relativo ordine di presentazione. I partiti che non vantano eletti "diretti" traggono dalle rispettive liste bloccate i seggi loro spettanti sulla base di un meccanismo definito di *compensazione Restausgleich*.

Il **numero complessivo dei seggi** è determinato, secondo il metodo di Hare/Niemeyer<sup>17</sup>, **in ragione proporzionale ai voti ottenuti dalle liste di partito** ed è, quindi, il secondo voto, quello per le liste, a stabilire il numero totale degli eletti per ciascun partito.

Per concorrere alla ripartizione dei seggi sulla base dei voti di lista è necessario superare la cd. **clausola di sbarramento** (o *sperrklausel*)<sup>18</sup>, la quale comporta l'esclusione di quei partiti che non raggiungono il **5 per cento dei voti validi** espressi a livello nazionale<sup>19</sup>, con conseguente riconteggio finale dei seggi a favore degli altri partiti.

La clausola di sbarramento nazionale è, comunque, aggirabile in caso di conseguimento di almeno tre seggi nei collegi uninominali.

Va infine osservato che il sistema elettorale tedesco non prevede né l'indicazione sulle schede del candidato premier<sup>20</sup> né alcun premio di maggioranza. Seppur non tecnicamente qualificabile in tal senso<sup>21</sup>, appare interessante ricordare che vige nel modello tedesco un **correttivo in senso maggioritario** che consente al partito che dovesse ottenere, grazie agli eletti "diretti", una quota di seggi superiore a quella determinato attraverso il riparto proporzionale, di conservare i seggi "soprannumerari". Ne consegue, come già anticipato, che il Bundestag possa annoverare più di 598 deputati.<sup>22</sup>

## **5. Il sistema elettorale spagnolo<sup>23</sup>**

La Spagna è una **monarchia parlamentare**<sup>24</sup> e vige un sistema di **bicameralismo imperfetto**, composto da una Camera bassa (Congreso de los

---

<sup>17</sup> Secondo la suddetta formula, descritta da J. SCE e G. BUSIA, *op. cit.*, i voti validi di ogni lista vengono moltiplicati per il numero dei seggi da assegnare. Il prodotto è diviso per il totale dei voti validi riportati da tutte le liste che partecipano al riparto. Nel quoziente di lista così ottenuto, vanno considerati i primi tre numeri dopo la virgola. A ogni lista spetta il numero di seggi che figura nella parte intera del proprio quoziente di lista, gli ulteriori seggi da aggiudicare sono attribuiti in base alla più alta parte frazionaria di quoziente.

<sup>18</sup> Per J. SCE e G. BUSIA, *op. cit.*, la soglia di sbarramento facilita la semplificazione del sistema riducendo la frammentazione del sistema e rafforzando le coalizioni, anche se tutto dipende da quale soglia si fissa e dal fatto che essa abbia affetti anche post-voto al fine di evitare coalizioni fittizie utili solo al suo superamento.

<sup>19</sup> Tale sbarramento non si applica ai rappresentanti delle tre minoranze nazionali (Danesi, Sorbi della Lusazia e Frisoni).

<sup>20</sup> Il capo del governo, il Cancelliere, seppur eletto dal *Bundestag*, è il segretario politico del partito vincente. Può essere revocato mediante una mozione di sfiducia costruttiva, contenente l'indicazione del successore.

<sup>21</sup> Il premio di maggioranza è, infatti, correlato alla percentuale di voti ottenuta dalla lista o dalla coalizione di liste vincenti che garantisce comunque la maggioranza assoluta dei seggi e non dipende dal numero effettivo di voti conseguiti dal singolo partito.

<sup>22</sup> Secondo taluni autori, il timore che un numero elevato di mandati in eccesso possa compromettere la proporzionalità del sistema rafforza la tendenza degli elettori tedeschi a concentrare il loro primo voto sui due partiti più grandi, delineando una fisionomia tendenzialmente bipolare del sistema politico, ma senza comprimere il ruolo dei partiti più piccoli, che possono, infatti, rivelarsi decisivi ai fini della formazione di coalizioni. Si veda in tal senso G. SOMOGYI, *op. cit.*.

<sup>23</sup> Per la presentazione degli aspetti principali del sistema elettorale spagnolo si è fatto riferimento agli appunti disponibili sul sito del dipartimento di Studi sociali e politici dell'Università di Milano. Al seguente indirizzo: <http://www.sociol.unimi.it/corsi/polcomp/body-materials2.htm> è reperibile interessante materiale ulteriore sia per la Spagna sia sui sistemi elettorali di altri stati.

Si rinvia altresì a <http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Studi--ric/Lanchester I-sistemi--elettorale--tedesco--e--spagnolo-bozza--di--intervento-al--semin.pdf>.

Diputados) e una Camera alta (Senado) che concorre solo in via eventuale al procedimento legislativo e non può impedire in modo definitivo l'approvazione di una legge. Per quanto concerne il **Senado**<sup>25</sup> i senatori (circa 255 ma la cifra è soggetta a variazioni in rapporto all'evoluzione demografica del Paese) vengono eletti in 52 circoscrizioni provinciali su liste di candidati di numero pari agli eligendi; vengono eletti tutti i candidati della lista che ha riportato la maggioranza dei voti. 51 senatori vengono eletti indirettamente dai consigli delle province autonome.

Il **Congreso de los Diputados**<sup>26</sup> si compone di **350 membri tutti elettivi** (la Costituzione si limita ad indicare in 300 e 400, rispettivamente, i limiti minimo e massimo dei suoi componenti)<sup>27</sup>.

Il sistema elettorale spagnolo è un **sistema proporzionale a lista bloccata** (con particolare potere quindi dei partiti che decidono l'ordine dei candidati nelle liste).

Per la ripartizione dei seggi viene utilizzato il metodo d'*Hondt*<sup>28</sup>, formula che tende a "sovrarappresentare" i partiti più grandi, "svantaggiando" i partiti più piccoli.

La **ripartizione dei seggi** avviene a livello circoscrizionale e non è previsto il recupero ad un livello superiore degli scarti, ovvero dei voti che nelle circoscrizioni non sono serviti ad eleggere alcun deputato, voti che vanno irrimediabilmente persi.

La **circoscrizione elettorale** è rappresentata dalla **provincia**<sup>29</sup>.

La **soglia di sbarramento** a livello circoscrizionale è fissata legalmente al **3 per cento**<sup>30</sup>.

La **ripartizione dei seggi** riflette solo con approssimazione la consistenza demografica delle province, essendo particolarmente elevata la quota di seggi attribuita in applicazione del criterio della "rappresentanza territoriale"<sup>31</sup>.

---

<sup>24</sup> Sebbene la Spagna sia una monarchia parlamentare, il vero fulcro del potere è il capo dell'esecutivo. Infatti, il primo ministro spagnolo gode di una serie di prerogative che ne fanno il vero motore di sviluppo dell'attività politica. Il sito istituzionale della Presidenza del governo è <http://www.la-moncloa.es/default.htm>.

Si ricorda che il primo ministro spagnolo viene nominato dal re dopo essere stato eletto da una maggioranza assoluta (al primo turno) o relativa dei deputati; ciò permette di evitare uno scioglimento anticipato delle camere se nessun candidato premier ottiene la maggioranza assoluta.

<sup>25</sup> Sito istituzionale del Senato: <http://www.senado.es/>. Il senato spagnolo non gode di poteri estesi. Ne deriva un bicameralismo è notevolmente "sbilanciato" a favore della Camera dei deputati. Infatti, le due camere possono presentare proposte di legge e modifiche legislative, ma in caso di disaccordo, prevale la decisione dei deputati, per cui il Senato ha un mero potere di iniziativa legislativa

<sup>26</sup> Sito istituzionale del Congreso de los Diputados:

<http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso>.

<sup>27</sup> Le dimensioni relativamente ridotte del parlamento e l'alto numero di circoscrizioni (52), spiegano l'ampiezza assai limitata di gran parte di quest'ultime.

<sup>28</sup> Per un approfondimento sul metodo d'*hondt* si rinvia a [http://it.wikipedia.org/wiki/Metodo\\_D'Hondt](http://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_D'Hondt).

<sup>29</sup> Si contano perciò 52 circoscrizioni: il territorio "continentale" è, anche ai fini amministrativi, ripartito in 47 province; vi sono inoltre tre "province insulari" (due per le Isole Canarie, ed una per le Baleari). Infine, le due *enclaves* in territorio marocchino (Ceuta e Melilla) costituiscono ognuna una circoscrizione. La dimensione delle circoscrizioni varia da 1 (Ceuta e Melilla) a 35 seggi (Madrid): l'ampiezza media è di circa 7 seggi, e quasi tre quarti dei deputati totali sono eletti in circoscrizioni con meno di 10 deputati.

Le dimensioni ridotte di gran parte delle circoscrizioni elettorali crea forti effetti "disproporzionali", innalzando particolarmente la soglia di rappresentanza (ben più alta della soglia legale fissata al 3%, utile soltanto nelle circoscrizioni di Madrid e Barcellona).

<sup>30</sup> Tale soglia, di per sé non è particolarmente severa se rapportata, ad esempio, al 5 per cento previsto in Germania. La selettività deriva piuttosto dalle cosiddette soglie di sbarramento "implicite", che agiscono in 50 delle 52 circoscrizioni elettorali (sono escluse le province di Madrid e Barcellona, che eleggono rispettivamente 35 e 31 deputati), e sono il prodotto dell'ampiezza della circoscrizione.

<sup>31</sup> Le aree urbane risultano infatti fortemente sottorappresentate rispetto a quelle rurali. Per fare qualche esempio, province come quelle di Soria, Teruel o Zamora, con circa 100.000 abitanti soltanto, sono rappresentate da 3 deputati ciascuna, mentre Madrid e Barcellona, le cui popolazioni superano largamente i

Ricapitolando, nel suo concreto funzionamento, il sistema elettorale spagnolo tende ad operare nel senso di una drastica semplificazione del sistema dei partiti e di un sensibile rafforzamento delle maggioranze parlamentari. Il sistema elettorale spagnolo si può infatti definire il sistema proporzionale con i più rilevanti effetti maggioritari: infatti, fra i partiti con consenso uniforme sul territorio nazionale, vengono avvantaggiati i partiti maggiori mentre sono danneggiati i partiti più piccoli. Pochi sono invece i problemi per i partiti regionalisti, che risultano anzi in alcuni casi "sovrarappresentati". Vi è quindi nel complesso un bilanciamento fra rappresentanza popolare e rappresentanza territoriale (espressione di istanze autonomiste).

## **6. Il sistema elettorale francese**

Nel sistema istituzionale francese sono presenti due camere, che differiscono, oltre che per i poteri e le attribuzioni in materia legislativa, anche sui meccanismi di elezione (bicameralismo imperfetto): l'Assemblea nazionale e il Senato.<sup>32</sup>

La forma di governo francese è **di tipo semipresidenziale**: il Presidente della Repubblica è eletto direttamente dal popolo (con sistema elettorale maggioritario a doppio turno, con ballottaggio) così come l'Assemblea nazionale, la quale ha il potere di sfiduciare il Primo ministro.

Il potere esecutivo è condiviso dal Presidente della Repubblica e dal Primo ministro. Il potere di scioglimento dell'Assemblea spetta, invece, al Presidente, senza la previsione di controfirma.<sup>33</sup>

### **6.1 Sistema elettorale maggioritario uninominale a doppio turno eventuale<sup>34</sup>**

#### **• Il sistema elettorale per l'Assemblée nationale**

L'Assemblée nationale è formata da 577 deputati eletti per un mandato di cinque anni a scrutinio universale diretto.

---

4 milioni di abitanti (cioè, 40 volte di più), non esprimono, rispettivamente, che 35 e 31 seggi (vale a dire, un numero di mandati soltanto dieci volte superiore).

<sup>32</sup> Per un approfondimento sulle caratteristiche del sistema elettorale francese si rinvia ai seguenti documenti:

- dizionario politico, alla voce "Elezioni in Francia" su <http://www.pericles.it/parola.asp?ID=21>;
- il sistema elettorale-Formule elettorali sul sito del Dipartimento degli studi sociali e politici: <http://www.sociol.unimi.it/corsi/polcomp/materials2/IL%20SISTEMA%20ELETTORALE%20F.doc>;

<sup>33</sup> Il Primo Ministro gode di forti poteri nei confronti dell'Assemblea nazionale, soprattutto per quanto riguarda la questione di fiducia: una volta posta, se il Parlamento non presenta con successo una mozione di sfiducia entro 48 ore, la fiducia si intende confermata e il testo su cui viene posta è approvato. L'Assemblea nazionale non vota la fiducia iniziale. La recente riduzione del mandato presidenziale da 7 a 5 anni riduce in maniera sensibile l'eventualità della c.d. coabitazione, rafforzando notevolmente il Presidente di fronte al primo Ministro.

<sup>34</sup> Per un approfondimento dell'argomento si segnalano:

- il Dossier del Servizio Studi del Senato-Ufficio ricerche nel settore giuridico e storico-politico, *Il sistema elettorale francese (ballottaggio, triangolazioni, desistenza*: <http://www.euganeo.it/europei/eu-009.htm>;
- la Scheda sul sistema elettorale francese (maggioritario uninominale a doppio turno), a cura di M. Rubechi, in *ItalianiEuropei: editoriale di apertura sulla legge elettorale* di Stefano Ceccanti <http://w3.uniroma1.it/ceccanti/schedafrancia.doc>.

La formula elettorale è quella dello **scrutinio maggioritario** a due turni nell'ambito di circoscrizioni uninominali (570 per il territorio metropolitano, più sette circoscrizioni per i Dipartimenti<sup>35</sup> e i Territori d'oltre-mare)<sup>36</sup>.

I candidati che ottengono **al primo turno** la **maggioranza assoluta** dei voti validi sono direttamente proclamati eletti (a condizione che la cifra elettorale conseguita sia almeno pari al 25% del numero degli elettori iscritti nelle liste della circoscrizione).

Se tale *quorum* non è raggiunto, si svolge un **secondo turno**, cui partecipano i soli candidati, a condizione che abbiano conseguito almeno il 12,5% del totale degli iscritti della circoscrizione. In caso di parità al secondo turno, viene eletto il più anziano di età.

Nonostante il suddetto sbarramento, è possibile che superino il primo turno più di due candidati, creando così la possibilità di **ballottaggi** triangolari o quadrangolari.

Si segnala, infine, che con la legge elettorale del 10 luglio 1985, n. 85-690, l'Assemblea nazionale stabilì, al fine di scoraggiare la presentazione alle elezioni di formazioni politiche "di disturbo", che il rimborso della cauzione pre-elettorale e delle spese elettorali fosse subordinato al raggiungimento del 5 per cento dei voti espressi.

#### • **Il sistema di elezione del Senato**

I membri del Senato sono scelti da particolari collegi elettorali, formati da coloro che sono in possesso di cariche elettive a livello locale: si tratta di un **suffragio indiretto**, secondo cui godono dell'elettorato attivo i deputati e i consiglieri regionali eletti in ogni singolo Dipartimento, i consiglieri generali del dipartimento di riferimento e i consiglieri municipali.

Il numero dei senatori ha subito una revisione nel 2003 che prevede una fase di graduale transizione fino al 2010.

Attualmente il Senato è composto da 331 membri che diventeranno, per effetti del rinnovo parziale del 2004, 346 alla fine della fase transitoria.

Le modalità di elezione sono due e variano in ragione della dimensione dei collegi stessi, che corrispondono ai dipartimenti:

- quando in palio vi sono da 1 a 3 seggi, viene impiegato un sistema elettorale maggioritario;
- quando i seggi sono più di 3, si applica un sistema elettorale proporzionale in liste bloccate e chiuse.

### **6.2 Effetti**

- Il sistema elettorale del doppio turno ha **effetti fortemente maggioritari**, perché solo i candidati espressi dai maggiori partiti hanno ragionevoli possibilità di vincere la competizione nel collegio uninominale. Si riduce, quindi, la rappresentatività dei partiti minori, che pure hanno una propria visibilità al primo

---

<sup>35</sup> Hervé Le Bras, *Supprimer les départements?*, Astrid.online, novembre 2007 (consultabile presso il Settore).

<sup>36</sup> Le uniche elezioni proporzionali francesi si svolsero nel 1986 che fu subito abolito per tornare al maggioritario ancora in vigore.



turno. Nel tempo quindi si è prodotta una netta bipolarizzazione del sistema partitico e della competizione elettorale;

- sotto il profilo dell'omogeneità delle coalizioni (rapporto frammentazione/coesione), il sistema francese **riduce la frammentazione** concentrando gli eletti tra un numero ridotto di partiti<sup>37</sup>;
- per quanto attiene la **scelta dei candidati**, il sistema per collegi uninominali comporta spesso preliminari contrattazioni all'interno delle coalizioni per la ripartizione dei collegi tra le diverse componenti;
- sotto il profilo del **rapporto con gli elettori**, il sistema in rassegna incoraggia l'elettore a esprimere un voto "sincero" al primo turno, ma tale voto può restare tale qualora il candidato preferito si possa ripresentare in sede di ballottaggio, mentre dovrà diventare voto strategico nel caso in cui l'elettore si trovi privo del candidato preferito al ballottaggio.

## **7. Approfondimenti**

### **Per le definizioni dei vari sistemi elettorali:**

- <http://cronologia.leonardo.it/storia/italia/molio6.htm>;
- [http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema\\_elettorale](http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_elettorale).

### **Materiale di interesse sulla riforma del sistema elettorale in Italia**

- Guido Ortona, *La scelta del sistema elettorale: Cosa fanno gli altri? E cosa dicono gli esperti?*, settembre 2007, <http://www.costituzionalismo.it/stampa.asp?thisfile=art20070905-1.asp>;
- Cesare Pinelli, *Appunto sulla riforma elettorale*, novembre 2006 in [http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Note-e-con/PINELLI\\_rif-elettorale\\_28\\_11\\_06.pdf](http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Note-e-con/PINELLI_rif-elettorale_28_11_06.pdf);
- Stefano Polli, *La lunga ricerca del sistema elettorale perfetto*, in <http://www.treccani.it/site/Scuola/Europa/archivio/europa6.htm>;
- Leopoldo Elia, *Capacità di Governo: una priorità ineludibile - Per una riforma costituzionale condivisa*, luglio 2007, in pol.is - rivista di cultura politica (disponibile per la consultazione presso il Settore).

Sono inoltre disponibili per la consultazione presso il Settore Studi e supporto giuridico legale i seguenti documenti pubblicati su Astrid.online:

- AA.VV, *La riforma del sistema elettorale italiano*, Seminario di ASTRID, Sintesi degli interventi, Roma, 27 marzo 2007;
- AA.VV, *La riforma elettorale*, in I libri di Astrid, novembre 2007 (il testo è consultabile presso il Settore);

---

<sup>37</sup> Questo vale in presenza di partiti diversi all'interno del medesimo schieramento, ma perde di valore se alle elezioni si presenta una coalizione ampia che contratta prima del voto la ripartizione dei collegi tra rappresentanti delle diverse componenti.



- il testo degli interventi di Pietro Ciarlo, Vincenzo Lippolis, Massimo Luciani al Seminario di ASTRID - *La riforma elettorale e il referendum*, svoltosi a Roma il 9 ottobre 2007;
- il testo dell'articolo di Roberto D'Alimonte, *Soglie e circoscrizioni, il trucco è qui*, pubblicato su Il Sole 24 Ore dell'11 novembre 2007;
- il testo della nota di Salvatore Vassallo, *Un sistema elettorale semplice, per un nuovo bipolarismo. Un po' tedesco, un po' spagnolo, un po' italiano*;
- il testo dell'articolo di Paolo Balduzzi, *Modello elettorale cercasi*, pubblicato su La Voce.info del 12 novembre 2007 (alla pagina: <http://www.lavoce.info/articoli/pagina1000114.html>).